

# **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI**

## **ISTITUTO COMPRENSIVO CARDARELLI-MASSAUA-SCROSATI**

### **PREMESSA**

Il Protocollo d'accoglienza è un documento che ha lo scopo di facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri. È uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento elaborato dalla Commissione Intercultura e deliberato dal Collegio Docenti.

Il Protocollo definisce compiti, ruoli degli operatori scolastici e pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico nelle prime fasi di accoglienza, per l'apprendimento della lingua italiana e per un positivo inserimento nella nuova realtà scolastica.

### **SOGGETTI COINVOLTI**

- Personale di Segreteria
- Dirigente Scolastico
- Funzioni Strumentali
- Responsabili di Plesso
- Docenti Commissione Intercultura (Referenti e docenti)
- Docenti di classe
- Alunni
- Famiglie
- Mediatori linguistici e culturali
- PoloStart3
- Educatori della Coop.Soc. "Comunità del Giambellino"

### **FINALITA'**

- Riconoscere i bisogni degli alunni stranieri e delle loro famiglie favorendo la costruzione di un contesto favorevole all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione
- Consentire alla scuola di affrontare adeguatamente la gestione dell'inserimento
- Definire pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico
- Facilitare l'apprendimento dell'italiano L2, come lingua di comunicazione di base

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34*
- *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948*
- *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959*
- *C.M. n.301, 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo*
- *C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale*
- *C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno*
- *C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica*
- *Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) – Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero*

- *Decreto Legislativo n.286, 25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*
- *DPR n.394/1999, art. 45 intitolato “Iscrizione scolastica”*
- *L. n. 189, 30 luglio 2002*
- *C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri”*
- *“La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri” - MIUR-ottobre 2007*
- *C.M. n. 2/8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*
- *C.M. n. 8/6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”*
- *C.M. 4233/19 febbraio 2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”*
- *Nota MIUR prot. 7443 del 14/12/2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”*
- *Nota MIUR del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura”. (MIUR, settembre 2015)*

## **FASE DI ACCOGLIENZA**

L’inserimento dell’alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua accoglienza e integrazione nell’Istituto. Suddividiamo le fasi in:

- 1. FASE AMMINISTRATIVA-BUROCRAICA**
- 2. FASE RELAZIONALE-COMUNICATIVA**
- 3. FASE EDUCATIVO -DIDATTICA**

### **1. FASE AMMINISTRATIVA- BUROCRAICA**

#### **L’iscrizione**

Questa fase rappresenta il primo rapporto della famiglia dell’alunno con l’istituzione scolastica. L’iscrizione è condotta previo appuntamento dall’assistente amministrativo designato dal dirigente scolastico, per:

- accertare la presenza dei **documenti anagrafici** (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), **sanitari** (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente; sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza) e **scolastici** (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese di origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l’istituto frequentati);
- dare informazioni alla famiglia sul funzionamento/organizzazione della scuola (ad esempio il Piano dell’offerta formativa);
- informare i genitori che intercorrerà circa una settimana tra l’atto dell’iscrizione e l’effettivo inizio della frequenza a scuola;

- fissare il primo incontro con i potenziali insegnanti di classe/Commissione di accoglienza e comunicare ai genitori la data di inizio della frequenza;
- stabilire giorno e orario per effettuare le prove di accertamento delle competenze linguistiche e logico matematiche;
- programmare un orario di frequenza ridotto, nella nuova classe, per i primi giorni di scuola;
- mettere in contatto il referente stranieri e la famiglia dell'alunno per informarli delle fasi successive;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica.

## 2. FASE RELAZIONALE - COMUNICATIVA

### **Il colloquio con i genitori**

Il colloquio con i genitori rappresenta un momento molto importante in quanto utile per conoscere la storia pregressa (personale e didattica) del bambino, ma anche per avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia.

Esso sarà condotto previo appuntamento dal referente stranieri e/o suo collaboratore allo scopo di:

- raccogliere una serie di informazioni sull'alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che devono essere attivati;
- raccogliere informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- facilitare la conoscenza dell'ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire: mensa, trasporti, pre-scuola...;
- dare informazioni sul funzionamento della scuola (i materiali didattici necessari, l'orario, le uscite didattiche, la merenda, le assenze...).

Se necessario, la scuola richiederà la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

## 3. FASE EDUCATIVA - DIDATTICA

### **L'incontro con l'alunno/a**

Tenuto dal docente referente e/o suo collaboratore per:

- inserire l'alunno nella nuova realtà scolastica;
- proporre all'alunno delle *brevi prove d'ingresso*, concordate dalla commissione stranieri dell'Istituto, funzionali a raccogliere le prime informazioni sulle competenze già acquisite nella precedente esperienza scolastica.

Le prove saranno svolte a scuola in orario curricolare e avranno una durata complessiva di circa 60 minuti. Si somministreranno una serie di prove non mediate dalla lingua madre del bambino per accertare:

- *competenze linguistiche di comprensione e produzione nella comunicazione orale e scritta* della lingua italiana ed eventualmente della lingua inglese (che potrà essere veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi).
- *competenze logico – matematiche*.

### **Determinazione della classe**

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Interculturale determini l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

La determinazione della classe è operata dalla dirigenza e dalla commissione tenendo conto:

- dell'età anagrafica;
- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- della scolarità pregressa e del sistema scolastico del paese di provenienza;
- dell'accertamento culturale delle informazioni raccolte sull'alunno.

### **Scelta della sezione**

Operata dalla dirigenza e dalla commissione sulla base:

- del numero di alunni presenti nelle classi;
- dell'indice di complessità delle classi (presenza di alunni DVA/BES, casi problematici e/o di disagio e situazioni di svantaggio della classe);
- della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese, evitando però la costituzione di sezioni con predominanza di minori della stessa nazionalità.

### **Accoglienza dell'alunno nella classe e nella scuola**

Il coordinatore della classe o altro docente da lui delegato accoglierà in classe e presenterà ai compagni il nuovo alunno. In caso di necessità e per i primi giorni di scuola, si può prevedere un inserimento graduale con orario giornaliero e/o settimanale ridotto. Se possibile si organizzerà un affiancamento temporaneo dello studente con un mediatore linguistico culturale durante la prima fase dell'inserimento.

Successivamente, il consiglio di classe provvederà alla stesura di un PDP adeguato alle esigenze formative dell'alunno in ingresso.

### **Risorse a disposizione**

Per promuovere la piena integrazione dei bambini nel nuovo contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse che il territorio mette a disposizione e della collaborazione con i servizi, le associazioni, i luoghi d'aggregazione e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali.

Si tratta di costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale, in un'azione strettamente sinergica.

Per questo la Commissione si attiverà per promuovere la collaborazione con Amministrazioni locali e, se presenti, associazioni, per costruire in sinergia percorsi di formazione e per proporre servizi ed esperienze comuni.

## INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

*"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".* Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato;
- il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso
- i progressi rispetto alla situazione di partenza
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2
- la motivazione
- la partecipazione
- l'impegno.

## **LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO**

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana".

*Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1° marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano in proposito indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.*

Tale circolare è stata recentemente integrata dalla Nota Prot. del 31/05/2007:

*Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.*